



COMUNE DI RADDUSA

(PROVINCIA DI CATANIA)

C.F. 82001950870
15897952

C.A.P. 95040 Via Garibaldi, 2
Centralino 095/662323 - 662060 - 662615

C.C.P.

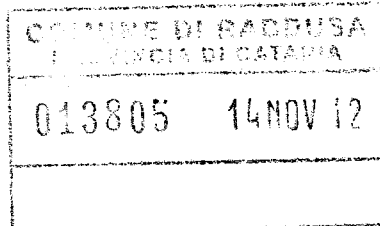
Servizio di Tesoreria

Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n° 30 del 4 NOV. 2012

Oggetto: divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18

IL SINDACO



PREMESSO che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro stato psicofisico e che anche il semplice uso di sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non aver risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minori che hanno abusato di alcol;

RITENUTO che le dimensioni che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni da parte di cittadini la quali evidenziano che i giovani, a seguito dell'assunzione delle alcoliche, si aggirano nel centro nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne;

CONSIDERATO che tali episodi, rappresentano un grave condizionamento della qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano un'evidente lesione dei diritti fondamentali alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

VISTA la normativa vigente con la quale il legislatore ha cercato di eliminare o quanto meno ridurre la consumazione di bevande alcoliche ai minori ed in particolare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni di cui all'art.689 del codice penale e il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione di cui all'art.87 del TULPS;

SENTITI i rappresentanti dell'Associazione Regionale Club Alcolisti Territoriali A.R.C.A.T. Sicilia ONLUS;

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n°92 convertito in legge 24/07/2008, n°125;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art.87 del R.D. 18/06/1931, n° 773;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n°689 così come modificato dall'art.6 bis della L. 24/07/2008, n° 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n°92;

VISTO l' O.R.E.L. vigente in Sicilia.

ORDINA

Per motivi esplicitati in premessa è fatto tassativo divieto di vendere e somministrare presso pubblici esercizi, negozi e supermercati di qualsiasi tipo, nonché in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone per le quali viene rilasciata autorizzazione temporanea di somministrazione, ai minori di 18 anni, bevande alcoliche di qualunque gradazione.

Tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

I titolari dei pubblici esercizi, negozi e gli organizzatori di manifestazioni devono provvedere a porre in essere apposito avviso agli utenti.

Fermo restando l'eventuale applicazione della sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 500,00.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

- Che venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- Che venga notificata alle attività commerciali interessate;
- Che venga trasmessa alla Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri;

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica di Vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

14 NOV 2012

IL SINDACO
Geom. Cosimo MAROTTA

